

MILITARE ASINTOMATICO	CONTATTO INDIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).</li> <li>- Prescrizione di automisurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di monitoraggio sull'eventuale insorgenza di sintomatologia specifica per 14 giorni dal contatto indiretto.</li> </ul> <p>L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, né dispone sanificazione degli ambienti di lavoro.</p>
	CONTATTO STRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione e dell'indagine epidemiologica).</li> <li>- Attività di informazione circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni in caso di comparsa di sintomi.</li> <li>- Prescrizione di automisurazione della temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera) e di monitoraggio sull'insorgenza di sintomatologia specifica per 14 giorni dal contatto, con obbligo di comunicazione immediata all'Autorità sanitaria militare.</li> </ul> <p>L'Autorità sanitaria militare non concede provvedimenti sanitari contenitivi, <i>salvo nei casi</i> in cui il risultato della raccolta anamnestica e dell'indagine epidemiologica suggerisca un elevato rischio di contagio. Provvede a contattare quotidianamente il militare per un periodo di 14 giorni dall'avvenuto contatto, per accertarsi sulle condizioni di salute e sull'eventuale insorgenza di sintomi. Dispone comunque la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'obbligo del militare di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante l'intero orario di servizio e per tutto il periodo di controllo.</p>
MILITARE SINTOMATICO	SENZA APPARENTE CONTATTO O CONTATTO INDIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto indiretto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).</li> <li>- Attività di informazione circa le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni.</li> </ul> <p>L'Autorità sanitaria militare concede un provvedimento medico-legale di "malattia" di almeno 14 giorni (o recepisce quello eventualmente adottato dal medico di Medicina Generale). In caso di militare accasermato, dispone - ove possibile - l'isolamento precauzionale in stanza singola o - qualora impossibile - prescrive l'obbligo di indossare i DPI (mascherina e guanti) durante la giornata. Al termine di periodi di malattia concessi dal medico di Medicina Generale &gt; 20 giorni, provvederà a sottoporre il militare a valutazione dell'idoneità al servizio; per periodi inferiori, riceverà tutta la certificazione sanitaria del medico di Medicina Generale, comprensiva di attestato di avvenuta guarigione. Qualora non rilasciata dal medico di Medicina Generale, provvederà a richiedere al militare una dichiarazione attestante il diniego.</p>
	CONTATTO STRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccolta anamnestica, anche telefonica (dettagliate informazioni sulle modalità del contatto diretto ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione).</li> <li>- Attività di informazione circa le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi ed i commilitoni.</li> </ul> <p>L'Autorità sanitaria militare concede il provvedimento contenitivo di "quarantena" di 14 giorni. Provvede a contattare l'Autorità sanitaria del SSN (medico di Medicina Generale e/o Dipartimento di Prevenzione della ASL), qualora non già interessata, per l'avvio delle procedure di accertamento SARS-COV2 (tamponi), a cura del SSN o - ove previsto - del Policlinico Militare "Celio" di Roma. In caso di <b>militare accasermato</b>, dispone l'immediato isolamento in stanza singola (locale preventivamente individuato); in caso di <b>militare non accasermato</b>, dispone l'immediato isolamento domiciliare. In entrambi i casi, dispone la sanificazione degli ambienti di lavoro. Provvede a mantenere un contatto quotidiano col militare, per verificare lo stato di salute e predisporre eventuale trasferimento in Ospedale (peggioramento della sintomatologia). In caso di <b>tampone negativo</b>, valuta il militare per l'idoneità al servizio non prima di 21 giorni dalla data del contatto stretto, compatibilmente con le condizioni di salute; in caso di <b>tampone positivo</b>, provvede ad affidarlo al SSN per la prosecuzione delle cure, monitorandone l'andamento, prima di valutarlo per l'idoneità al servizio dopo un congruo periodo di assenza; inoltre, provvede tempestivamente ad effettuare l'<b>indagine epidemiologica</b> per la ricerca dei "contatti stretti" del caso.</p>
CASO DI COVID-19 CONFERMATO		<p>L'Autorità sanitaria militare affida il militare al SSN (o, nei casi previsti, al Policlinico Militare "Celio" di Roma) per la prosecuzione delle cure, monitorando l'andamento delle stesse, prima di valutarlo per il rientro in servizio dopo un congruo periodo di assenza. Provvede tempestivamente ad effettuare l'<b>indagine epidemiologica</b> per la ricerca dei "contatti stretti" del caso, disponendo la sanificazione degli ambienti di lavoro.</p>

Nel quadro dell'applicazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli appartenenti al Comparto difesa-sicurezza-pubblico soccorso, rilevano le seguenti definizioni

### **Contatto stretto<sup>2</sup>**

- Persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- Persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- Un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

### **Contatto indiretto**

- Contatto diretto con soggetto che abbia avuto, a sua volta, contatto stretto con caso COVID-19 confermato
- Contatto in ambienti chiuso (ufficio, aula, sala riunioni, sala d'attesa, altro) con soggetti risultati in contatto stretto con casi COVID-19 confermati

### **Soggetto sintomatico<sup>3</sup>**

- Temperatura uguale o superiore a 37,5°, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria, sintomatologia simil influenzale – polmonite.

### **Caso COVID-19 confermato**

- Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

---

<sup>2</sup> Circolare nr 0006360 del 27 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

<sup>3</sup> Circolare nr 0005443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.